



S E E N T E N Z A N . 4 3 1 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73295

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis) rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Solimando e Silvia Solimando (entrambi del foro di Bari), nonché elettivamente domiciliato a Bari in via Bernardo Davanzati n° 6 presso lo studio dei difensori stessi;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente *pro tempore* della direzione centrale per i servizi di ragioneria del dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché domiciliato a Roma in piazza del Viminale n° 1 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 2 luglio 2021 (omissis)(omissis), ex dipendente della Polizia di Stato cessato dal servizio il 15 aprile 2018 per infermità, ha lamentato che, riguardo alla pensione ordinaria attribuitagli dall'indomani, non erano stati considerati gli incrementi stipendiali previsti dal D.P.R. n° 39/2018: i quali, nel suo caso, andavano specificamente riferiti alla qualifica di "sovrintendente capo con 4 anni nel grado" acquisita in virtù del decreto legislativo n° 95/2017. Perciò egli ha domandato che la propria pensione venisse riliquidata tenendo conto di quegli incrementi stipendiali.

Tale pretesa è stata ribadita, con memoria prodotta il 7 novembre 2022.

2. All'esito dell'udienza del 17 di quello stesso mese, svoltasi nella contumacia tanto dell'INPS quanto del Ministero dell'Interno, con ordinanza emessa il 2 dicembre 2022 è stato assegnato termine al Ministero per chiarire la data di decorrenza della nuova qualifica rivendicata dal (omissis); e, all'INPS, per depositare il provvedimento in virtù del quale andava riliquidata la pensione di costui.

3. Poi, con comparsa depositata il 10 novembre 2023, si è costituito il Ministero dell'Interno, asserendo che alla sede INPS di Latina, competente in relazione all'ultima sede di servizio dell'odierno ricorrente, il 9 luglio 2019 era stato trasmesso il nuovo modello PA04, onde consentire la riliquidazione della pensione dell'odierno ricorrente in applicazione del D.P.R. n° 39/2018.

4. Con comparsa depositata in quella stessa data si è costituito anche l'INPS, evidenziando di aver riliquidato la pensione del (omissis) e preannunciando per marzo dell'anno successivo il pagamento dei conseguenti arretrati.

5. Quindi, dopo che all'udienza del 20 novembre 2023 era stato assegnato termine alle parti resistenti al fine di chiarire la data di trasmissione o di ricezione del nuovo modello PA04, il 12 gennaio 2024 il Ministero ha prodotto la nota che, a

quel fine, la prefettura di Latina aveva inviato alla locale sede INPS il 9 luglio 2019.

Infine, dopo che con memoria depositata il 3 aprile 2024 il (omissis) aveva confermato l'avvenuto pagamento degli arretrati, all'udienza del 15 di quello stesso mese nessuno è comparso, venendo comunque trattenuta in decisione la causa stessa, con successiva lettura del dispositivo della presente sentenza.

D I R I T T O

6. Il (omissis) ha esplicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere: il che induce alla declaratoria in tal senso, potendosi perciò prescindere dalla sua mancata comparizione all'udienza di discussione.

7. Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate fra il (omissis) ed il Ministero dell'Interno, ponendole invece a carico esclusivamente dell'INPS: perché, in allegato alla nota di deposito del 12 gennaio 2024, il Ministero ha dimostrato di aver trasmesso all'INPS il nuovo modello PA04 all'indomani dell'emanazione del D.P.R. n° 39/2018, recante approvazione del CCNL per il triennio 2016/2018, e poco più di un anno dopo il collocamento a riposo del (omissis).

Pertanto, avuto riguardo all'ammontare di oltre cinquemila euro lordi pagatigli nel febbraio 2024 dall'INPS a titolo di arretrati, tali spese di lite vanno liquidate in 1.500 euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA; e, di esse, va disposta la distrazione in favore degli avvocati Emilio Solimando e Silvia Solimando, dichiaratisi antistatari nel ricorso.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73295, proposto da (omissis) (OMISSIS) contro l'INPS ed il Ministero dell'Interno:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;

- 2) condanna l'INPS a pagare al (omissis) le spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 3) distrae le spese di cui al punto 3 in favore degli avvocati Emilio Solimando e Silvia Solimando, dichiaratisi antistatari;
- 4) compensa integralmente le spese di lite tra il (omissis) ed il Ministero dell'Interno;
- 5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 aprile 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 20.08.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli